

Accesso a cartella clinica del coniuge

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico di

FATTO

La Signora, moglie del Signor formulava all'Azienda ospedaliera un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della cartella clinica del marito, ricoverato presso il Centro di rianimazione dal 16.09.2016 fino all'08.11.2016 (data in cui si verificò il decesso).

A sostegno dell'istanza deduceva di avere interesse, quale erede e diretta beneficiaria, ad attivare una polizza infortuni stipulata dal defunto marito.

Deducendo la formazione del silenzio diniego opposto proponeva ricorso al Difensore Civico della Regione – che, rilevata la propria incompetenza, trasmetteva gli atti a questa Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione del documentato rapporto di coniugio con il *de cuius*, nonché dell'interesse patrimoniale connesso all'attivazione di una polizza infortuni attivata dal marito, deceduto presso l'Ospedale destinatario dell'istanza di accesso.

Nel caso di decesso di un familiare, il diritto a conoscere i documenti relativi al ricovero del familiare defunto non è, peraltro, disciplinato dalla normativa ereditaria, ma inerisce alla qualità di congiunto e spetta autonomamente a chiunque si trovi in tale relazione di parentela con la persona deceduta (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 30/1/2003 n. 535; T.A.R. Cagliari, sez. II, 27/01/2012, ud. 18/01/2012, n. 67).

Tale soluzione è confermata anche a livello normativo laddove l'art. 2 *terdecies* del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy come modificato), inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, rubricato "Diritti riguardanti le persone decedute", prevede al primo comma che "*I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione*".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 23 ottobre 2018)